

TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Giudice monocratico

Premesso che

- Con decreto del 19.02.19, il GUP in Sede disponeva il rinvio a giudizio degli imputati chiamandoli a rispondere del reato p. e p. dagli artt. 113 - 434 - 449 c.p. davanti al Tribunale in composizione collegiale per l'udienza del 23.05.19;
- All'apertura di tale udienza, **il Collegio, verificata la presenza del solo faceva annotare a verbale la mera mancata comparizione degli altri imputati senza nulla aggiungere, rispetto a questi ultimi, sulla regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio e sulla eventuale sussistenza delle condizioni di fatto ex lege richieste per la dichiarazione della loro assenza;**
- Nel passaggio alla fase delle questioni preliminari, i difensori degli imputati eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale;
- Il Collegio pronunciava ordinanza con cui accoglieva simile eccezione, ritenendo il reato di natura colposa e quindi ascrivibile alle sole norme incriminatrici di cui agli artt. 113 - 449 c.p., con competenza devoluta al Tribunale in composizione monocratica;
- Per l'effetto, con la stessa ordinanza, trasmetteva gli atti a questo Giudice per l'udienza prefissata del 25.06.19;
- Nello specifico, poi, non ritenendo trattarsi di nuova contestazione, bensì di semplice riqualificazione del medesimo fatto storico, non reputava necessario disporre la notifica alle parti della imputazione riformulata;
- Il processo veniva radicato davanti al Tribunale (in composizione monocratica) definito competente a procedere;
- Riproposta la fase degli atti introduttivi, in via preliminare

Osserva

Da quanto dedotto nelle premesse, emerge in modo chiaro che il Tribunale in composizione collegiale ha disposto il rinvio del giudizio, all'odierna udienza fissa, senza avere previamente adempiuto all'obbligo di accertare in concreto l'effettiva posizione degli imputati non comparsi decidendo di procedere oltre nel dibattimento senza dichiararne prima l'assenza.

Ciò significa che le successive attività svolte alla decorsa udienza, dinanzi al medesimo Collegio, devono ritenersi compiute in difetto di una regolare instaurazione del c.d. "giudizio in assenza" degli imputati ovvero, senza che si sia a monte costituito un valido rapporto processuale con essi.

Bisogna allora stabilire quali possano essere le conseguenze della verificatasi descritta anomalia che, per il suo peculiare atteggiarsi, non rende qui possibile verificare con certezza se la mancata comparizione degli imputati sopra citati sia davvero dipesa da una consapevole e volontaria scelta di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale.

La chiave di risoluzione del problema va ricavata dalla complessiva disciplina del processo in assenza, ed in specie dalla correlata regolamentazione degli avvisi per le udienze successive a quella di prima comparizione.

Ai sensi dell'art. 420 ter comma 4 c.p.p., la lettura dell'ordinanza che fissa una nuova udienza (quale è stata l'ordinanza pronunciata dal Collegio all'udienza del 23.05.19) può valere a sostituire citazioni e avvisi solo per (tutti) coloro che sono o devono considerarsi presenti.

Locuzione quest'ultima da interpretarsi alla luce del disposto dell'art. 420 bis comma 3 c.p.p., secondo cui gli imputati dichiarati assenti sono rappresentati a pieno titolo dai rispettivi difensori e possono essere considerati (formalmente) presenti.

Ed allora, mutatis mutandi, gli imputati fisicamente non comparsi alla precedente udienza senza al contempo ivi dedurre alcun legittimo impedimento, non essendo stati dichiarati assenti in modo rituale, non potevano essere considerati presenti né rappresentati dal difensore, con la conseguenza che ne andava rinnovata la citazione a comparire per l'udienza di rinvio, con nuova notifica di decreto di rinvio a giudizio in uno con l'ordinanza che ha disposto il rinvio.

Il fatto che, al contrario, il Tribunale in composizione collegiale non abbia rinnovato la citazione dei predetti imputati non comparsi li ha privati del diritto loro spettante di essere avvisati della data della nuova udienza.

E si deve ritenere che il pregiudizio così arrecato al più ampio diritto di difesa sia di una gravità tale da giustificare l'insorgenza di una **nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento**, riguardando essa ritualità e validità della citazione a giudizio dell'imputato, invero giocoforza non assicurate nel caso di che ci occupa.

Se quanto sinora esposto ha un fondamento logico, ne discende che, nella presente udienza di rinvio, non è consentito al Giudice operare una dichiarazione di assenza successiva con riguardo agli imputati nella decorsa udienza non comparsi, ovvero, attestarne l'assenza, ora per allora, sulla base di un accertamento postumo di regolarità e tempestività della citazione degli imputati per l'udienza già tenutasi davanti al Tribunale in diversa composizione.

A ben vedere, invece, l'ordinanza di rinvio - pronunciata dal Collegio all'esito di un non ordinario iter procedimentale e non seguita dalle necessarie notifiche - essendo perciò affetta da una nullità assoluta, in dipendenza dei vizi che l'hanno contraddistinta e si è qui cercato di lumeggiare al meglio, **non può che determinare l'automatica regressione del procedimento alla antecedente fase in cui si è verificata la nullità di che trattasi.**

In altri termini, dovrà il giudizio riprendere proprio davanti al Tribunale che, senza che si fosse prima validamente instaurato il rapporto processuale (almeno) con gli imputati non comparsi, si è dichiarato incompetente in favore di questo Giudice.

Solo in tal modo infatti, una volta correttamente esaurita la fase degli atti introduttivi cui si rimanda, potrà essere garantito a costoro il contraddittorio (prima pretermesso) sulla questione preliminare sollevata in ordine alla competenza del Giudice adito.

P.Q.M.

Preso atto della nullità verificatasi nelle forme di cui in parte motiva, dispone la restituzione degli atti al Tribunale in composizione collegiale per le più appropriate determinazioni ritenute opportune.

Spoletto, 25 giugno 2019.

Dott. Luciano Padula

